

Comune di Darfo Boario Terme

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 71 del 28/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2024 (CONFERMA ALIQUOTE PREESISTENTI)

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 20:00, presso la sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione – seduta ordinaria sotto la presidenza dell'Avv. Mariafrancesca Crea - Presidente del Consiglio. Risultano:

N.	Cognome e Nome		P	A
1	COLOSSI DARIO	Sindaco	SI	
2	CAVALLI FABRIZIO	Consigliere Anziano	SI	
3	OFFREDI RAFFAELLA	Consigliere	SI	
4	VEZZOLI FRANCESCO	Consigliere	SI	
5	BELLINGHIERI NICOLA	Consigliere	SI	
6	CREA MARIAFRANCESCA	Consigliere	SI	
7	PEDERSOLI ERICA	Consigliere		SI
8	MORA MARCO	Consigliere	SI	
9	BONADEI NICOLA	Consigliere	SI	
10	RIVADOSSI ELISA	Consigliere	SI	
11	PEDERSOLI FRANCESCO	Consigliere		SI
12	ABONDIO PAOLA	Consigliere	SI	
13	FRANZONI GIACOMO	Consigliere	SI	
14	POLINI CLAUDIA	Consigliere		SI
15	BENEDETTI FRANCESCA	Consigliere	SI	
16	ABONDIO FRANCESCO	Consigliere		SI
17	ABONDIO IRENE	Consigliere	SI	

PRESENTI: 13 ASSENTI:4

Sono presenti gli Assessori: DADA' GIUSEPPE, FARISOGLIO EMANUELA, BONFANTI DARIO, PICCINELLI STEFANIA, PUTELLI PABLO

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Marino Bernardi

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri Comunali contenuti nella propria deliberazione n. 69 in data odierna, che qui si intendono integralmente riportati;

PREMESSO che:

- ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- con propria precedente deliberazione n. 21 del 30/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare il Regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU;

CONSIDERATO che il citato articolo 1 della Legge n. 160/2019:

- al comma 738 provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- al comma 740 specifica che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta e conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica agli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, l'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- al comma 741 definisce gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- al comma 742 definisce il Comune soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla "nuova" IMU;
- al comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la "vecchia" IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO l'art. 1 della Legge n. 160/2019 ed in particolare:

- il comma 748 che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 750 che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito con

- modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133) nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 752 che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753 che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754 che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

ATTESO che il comma 755 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 disciplina l'aliquota degli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni - in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 - hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che:

- la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della "nuova" IMU decorre dall'anno d'imposta 2021;
- alla data attuale, il MEF non ha ancora provveduto alla pubblicazione del prospetto delle aliquote
 e, pertanto, si demanda la sua compilazione ed il caricamento nel portale al Responsabile del
 servizio tributi, dando atto che, qualora l'impianto tariffario che si va ora ad approvare non fosse
 conforme al prospetto MEF, il Consiglio Comunale provvederà alla ri-approvazione delle
 aliquote IMU entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché, qualora
 necessario, all'adozione di variazione al bilancio di previsione 2024/2026;

ATTESO che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, le aliquote e i Regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote di cui al citato comma 757, ed il testo del Regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione avrebbe comportato l'applicazione delle aliquote della "nuova" IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza dell'I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019;

PRESO ATTO che nell'art. 20 del regolamento "nuova IMU" sono state previste alcune fattispecie di particolare attenzione alle quali l'Amministrazione può prevedere il riconoscimento di aliquote ridotte;

VISTE le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 82 del 14/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si provvedeva all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2023;
- n. 21 del 06/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva ridotta l'aliquota applicabile agli immobili di categoria "D2" (alberghi);

RITENUTO per l'anno 2024 di confermare l'articolazione delle aliquote già in essere per l'anno 2023 per il Comune di Darfo Boario Terme;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento:

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2024/2026 ed in particolare il Documento Unico di Programmazione in corso di approvazione, dal quale risulta la volontà dell'Amministrazione Comunale di mantenere inalterate le aliquote IMU per l'anno 2024;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165 i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

DATO ATTO che la proposta in argomento è stata esaminata dalle Commissioni consiliari permanenti "Affari istituzionali", "Bilancio e sviluppo economico" ed "Affari sociali, territorio e ambiente" nella seduta congiunta del 18/12//2023;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore finanziario e tributi, Dott.ssa Cinzia Cavallini;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno ed astenuti n. 4 (Abondio Paola, Franzoni Giacomo, Benedetti Francesca ed Abondio Irene), espressi in forma palese per alzata di mano da n.13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2024, confermando quelle già in essere nel 2023;
- 3. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024;
- 4. di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

Comune di <i>DARFO BOARIO TERME</i>	ALIQUOTE 2024
Aliquota ordinaria	1,10%
Abitazione principale non di lusso e relative pertinenze	ESENTE
Abitazione principale di lusso (cat.A1, A8 e A9) e relative pertinenze - detrazione Euro 200,00	0,60%

Pertinenze diverse da abitazione principale (secondo C6 o C2 o C7 dell'abitazione principale) - aliquota ordinaria	1,10%		
Abitazioni di anziani/disabili in casa di riposo e relative pertinenze (da A2 a A7) - art.7, c.1, lett.f	0,00%		
Abitazioni di anziani/disabili in casa di riposo e relative pertinenze (A1-A8-A9) - art.20, c.1, lett.i - Detrazione Euro 200,00	0,60%		
Abitazioni e relative pertinenze (A1-A8-A9) per il quale è possibile considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". art.20 c.1 lett.e) - detrazione Euro 200,00			
Abitazioni e relative pertinenze (A2-A7) per il quale è possibile considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso" - art.20 c.1, lett.e)			
Terreni agricoli	ESENTE (terr. Montano)		
Aree edificabili	1,10%		
Abitazioni tenute a disposizione, locate ecc.	1,10%		
Immobili e pertinenze locati a canone concordato (riduzione imponibile al 75%) - aliquota ordinaria	1,10%		
Immobili e pertinenze in comodato gratuito - contratto registrato Agenzia Entrate - Legge di Stabilità 28.12.2015 n. 208 — Base imponibile ridotta del 50% (aliquota ridotta art.20 c.1 lett.b)			
Immobili strumentali attività agricola	0,10%		
Immobili di cat. A1-A8-A9 di cooperative edilizie e proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e per alloggi regolarmente assegnati degli IACP (art.20 c.1 lett.h) - detrazione Euro 200,00	0,80%		
Immobili cat. D2 - alberghi	0,90%		
Immobili cat. D3	1,02%		
Immobili cat. C1	1,02%		
Immobili posseduti e utilizzati dalle ONLUS (art. 21 Dlg 04.12.1997 n. 460) - art.20 c.1 lett.j	0,48%		
per tutto quanto non incluso nella presente tabella, si applica l'aliquota ordinaria che il Comune di Darfo Boario Terme è pari all'1,10%			

- 5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del federalismo fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- 6. di prendere atto dei pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, allegati al presente provvedimento;
- 7. di demandare all'ufficio segreteria, per quanto di competenza, gli adempimenti previsti dal

D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza;

8. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Lombardia entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, tenuto conto che trattasi di atto prodromico all'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno ed astenuti n. 4 (Abondio Paola, Franzoni Giacomo, Benedetti Francesca ed Abondio Irene), espressi in forma palese per alzata di mano da n.13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Mariafrancesca Crea IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Marino Bernardi